INTERVENTI

NEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO*

UGO VILLANI

SOMMARIO: 1. Il rispetto dei diritti umani nella Carta delle Nazioni Unite e il significato della Dichiarazione. – 2. I contenuti e i principi ispiratori della Dichiarazione. – 3. Le "generazioni" dei diritti umani e la specifica tutela di soggetti vulnerabili. – 4. Le convenzioni per la tutela dei diritti umani e i procedimenti di controllo in esse previsti. – 5. Le norme consuetudinarie a tutela dei diritti umani. – 6. Il controllo sul rispetto dei diritti umani all'interno delle Nazioni Unite. – 7. *Segue*: il ruolo del Consiglio di sicurezza e la *responsibility to protect.* – 8. Considerazioni conclusive.

1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della quale ricorre quest'anno il settantesimo anniversario, costituisce tuttora la pietra angolare di quella poderosa costruzione normativa che ha condotto a una progressiva emersione dell'individuo sulla scena internazionale, trasformandolo da "suddito" dello Stato, sottoposto alla potestà originariamente piena ed esclusiva di quest'ultimo, a titolare di diritti attribuiti dal diritto internazionale e, come tale, soggetto di questo ordinamento.

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni a Parigi, al Palais de Chaillot, il 10 dicembre 1948 con risoluzione 217 (III) A, la Dichiarazione universale rappresenta, anzitutto, la traduzione, in un articolato elenco di diritti, della espressione "diritti dell'uomo e libertà fondamentali", presente nella Carta delle Nazioni Unite, il cui rispetto queste ultime si propongono di promuovere e incoraggiare. La stessa

* Il presente scritto costituisce uno sviluppo di una serie di studi dedicati alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: *Introduzione*, in U. VILLANI (a cura di), *La città fraterna, per il quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, Milano, 1988; *I diritti dell'uomo a quarant'anni dalla Dichiarazione universale*, in *Parlamento. Rivista di vita politica e parlamentare*, 1988, n. 11-12; *Attuazione e sviluppi della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo*, in *Ragion Pratica*, 1998, n. 11; *La Dichiarazione 60 anni dopo*, in U. VILLANI (a cura di), *"A tutti i membri della famiglia umana" per il 60° anniversario della Dichiarazione universale*, Milano, 2008, e in U. VILLANI, *Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, II ed., Bari, 2015.

LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE FASC. 4/2018 pp. 579-598
EDITORIALE SCIENTIFICA SRL – ISSN 0010-5066

Carta, infatti, dichiara la determinazione delle Nazioni Unite «a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne» e pone il rispetto dei diritti fondamentali quale fine dell'Organizzazione, accanto al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (art. 1, rispettivamente par. 3 e par. 1).

L'enunciazione del fine del rispetto dei diritti umani e la rivendicazione della dignità della persona esprimevano una svolta decisa delle Nazioni Unite rispetto alle barbarie perpetrate nel corso della seconda guerra mondiale e a quelle ideologie che avevano asservito la persona allo Stato, avevano elevato a legge il disprezzo per "razze" considerate inferiori e, per tale via, avevano posto le premesse per l'attuazione dell'aberrante crimine della shoah. Affiancare il rispetto dei diritti umani al mantenimento della pace mostra, inoltre, che tra questi due fini delle Nazioni Unite esiste uno stretto rapporto di interdipendenza: da un lato, il rispetto di tali diritti è una condizione indispensabile per il mantenimento della pace, poiché il loro disconoscimento è causa di (giustificate) ribellioni e di tensioni, anche sul piano internazionale; dall'altro, la pace che le Nazioni Unite intendono garantire non si riduce alla sola assenza di violenza, ma è una pace "qualificata" per essere fondata, tra l'altro, sul rispetto dei diritti umani. E, com'è evidente, la pace è una condizione indispensabile affinché ciascuno possa godere effettivamente dei suoi diritti fondamentali, a cominciare dal diritto alla vita. In quest'ordine di idee si colloca la Dichiarazione sul diritto alla pace, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 71/189 del 19 dicembre 2016, la quale ha cura di ricordare «that peace and security, development and human rights are the pillars of the United Nations system and the foundations for collective security and well-being» e riconosce «that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing».

La Carta, come si è accennato, si limitava a menzionare i diritti umani e le libertà fondamentali, senza precisarne i contenuti; e ciò, evidentemente, contribuiva a indebolire l'efficacia giuridica del riferimento a tali diritti, non essendo neppure configurabile un obbligo di rispettarli in mancanza di una loro identificazione. L'assenza di un catalogo dei diritti fondamentali nella Carta era il frutto di divergenze ideologiche e politiche tra gli Stati fondatori dell'Organizzazione, particolarmente tra i Paesi occidentali e quelli socialisti, guidati dall'Unione sovietica. Ma deve riconoscersi che sussiste, oggettivamente,

una difficoltà a individuare una categoria condivisa di diritti umani fondamentali. Com'è stato lucidamente rilevato da penetranti studi di filosofia del diritto, come quelli di Luigi Ferrajoli, è possibile enunciare i caratteri di tali diritti, considerando come fondamentali i diritti che sono universali, nel senso che devono essere riconosciuti "a tutti" e in ogni luogo; inalienabili, per cui neppure il titolare se ne può privare; indisponibili, cioè sottratti al potere, anzitutto politico, ma anche economico.

Più difficile è accertare i contenuti di tali diritti. Infatti, sebbene si tenda talora ad affermare che i diritti fondamentali siano innati e, in quanto tali, immutabili ed "eterni", va riconosciuto che anch'essi, come tutti i fenomeni sociali, nascono, mutano, si evolvono, in rapporto alle esigenze, alle vedute, alle possibilità che storicamente si determinano; e che essi possono variare non solo nel tempo, ma nelle differenti situazioni geopolitiche e civiltà, in conformità delle diverse concezioni giuridiche, etiche, religiose.

Come ha scritto Norberto Bobbio, «anche i diritti dell'uomo sono diritti storici, che emergono gradualmente dalle lotte che l'uomo combatte per la propria emancipazione e dalla trasformazione delle condizioni di vita che queste lotte producono. Nascono quando devono o possono nascere. Nascono quando l'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente al progresso tecnico, cioè al progresso delle capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini, crea o nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza: minacce cui si contravviene con richieste di limiti del potere; rimedi cui si provvede con la richiesta allo stesso potere di interventi protettivi». Essi, dunque, sono «il prodotto non della natura ma della civiltà umana»; e «in quanto diritti storici sono mutevoli».

Il valore eccezionale della Dichiarazione del 1948 risiede nella sua capacità di avere dato un contenuto ben preciso ai diritti fondamentali, contenuto espressione di una visione condivisa dalla Comunità internazionale in merito ai diritti da riconoscere quali "universali, inalienabili, indisponibili". Essa, quindi, superava il relativismo delle differenti concezioni e la mutevolezza insita nella storicità dei diritti, fissandone i contenuti (almeno con riferimento al momento della sua adozione) in un testo che a giusto titolo poteva dirsi "universale", in quanto emanazione delle convinzioni della intera Comunità internazionale dell'epoca.

2. Malgrado il carattere universale della Dichiarazione, non può negarsi che, nell'equilibrio generale dei diritti in essa contemplati, essa rifletta prevalentemente una concezione liberale e occidentale dei diritti umani. Questa concezione emerge già dall'art. 1, il quale proclama: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Tale disposizione – nella quale risuona il motto della rivoluzione francese "liberté, égalité, fraternité" – esplicitamente afferma il carattere innato e universale dei diritti umani. Una particolare attenzione ai diritti dell'uomo visto nella sua individualità emerge non solo dall'accurata elencazione dei classici diritti di libertà (di pensiero, di culto, di espressione ecc.), ma anche dal quadro generale del catalogo dei diritti, nel quale, per esempio, è compreso il diritto di proprietà (art. 17), mentre è assente quello di sciopero.

Alla definizione dei diritti contenuti nella Dichiarazione contribuiscono, peraltro, anche differenti concezioni dei diritti dell'uomo. Questi, infatti, non viene in rilievo quale individuo isolato, avulso dalla storia e dalla società, ma anche nella comunità in cui vive e «nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità» (art. 29, par. 1). Il patrimonio di civiltà di matrice liberale viene così ad arricchirsi delle istanze di ispirazione cristiana, tese a valorizzare la persona nelle formazioni sociali nelle quali essa si realizza, a cominciare dalla famiglia, definita come «il nucleo naturale e fondamentale della società» avente «diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato» (art. 16, par. 3).

È presente, nella Dichiarazione, un significativo contributo anche delle concezioni socialiste dei diritti dell'uomo, considerato non come individuo astratto, fornito di un complesso di diritti innati e immutabili, ma come soggetto che vive in un dato momento storico con le sue esigenze e i suoi concreti bisogni. È a queste istanze che va collegata la previsione dei diritti economici, sociali e culturali.

L'apporto delle concezioni socialiste merita di essere particolarmente sottolineato. Va ricordato, infatti, che la Dichiarazione nacque negli anni di guerra fredda, in un clima di dura contrapposizione ideologica tra Est e Ovest e che l'Unione sovietica e gli altri Paesi socialisti presero le distanze da essa astenendosi nella votazione. Malgrado ciò, tali Stati offrirono un contributo costruttivo che, d'altra parte, fu accolto dalla maggioranza. A onta del clima di contrapposizione ideologica, può confermarsi, quindi, che la Dichiarazione

nacque con un carattere autenticamente universale, che risulterà sempre più evidente e generalizzato in corrispondenza alla progressiva apertura della Comunità internazionale a nuovi Stati, i quali si riconosceranno nei principi enunciati nella stessa Dichiarazione.

Essa, infatti, è espressamente richiamata, quale ineludibile punto di riferimento, non solo in convenzioni regionali di matrice occidentale, quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 e la Convenzione americana sui diritti dell'uomo del 22 novembre 1969, ma anche dalla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, adottata dall'Organizzazione dell'Unità africana il 28 giugno 1981, e dalla Carta araba dei diritti dell'uomo, adottata dalla Lega degli Stati arabi il 15 settembre 1994, e dalla nuova Carta araba del 23 maggio 2004.

3. La Dichiarazione universale non rappresenta solo lo sviluppo, in un catalogo articolato di diritti, della laconica enunciazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali contenuta nella Carta delle Nazioni Unite, ma costituisce essa stessa il punto di partenza e il fondamento di un processo storico di ampliamento e di approfondimento dei diritti umani. Tale processo si è svolto sia a livello universale, specialmente nell'ambito delle Nazioni Unite (ma anche in altre organizzazioni a tendenza universale, come l'UNESCO), sia a livello di organizzazioni regionali, come il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione degli Stati americani, l'Unione africana. Esso ha determinato il riconoscimento di diverse categorie, o, come si suole dire, "generazioni" di diritti umani. La distinzione in generazioni (già presente nella Dichiarazione universale) ha una certa utilità non solo a fini classificatori e di sistemazione della materia, ma anche per mettere in luce le origini, le istanze, le ideologie di cui tali diritti sono espressione. Va sottolineato, tuttavia, che essa non comporta alcuna diversificazione o gerarchia tra le diverse categorie o generazioni e che non intacca in alcun modo il carattere universale, indivisibile, interdipendente, imparziale, obiettivo e non selettivo dei diritti umani, costantemente ribadito dalle Nazioni Unite.

La prima generazione dei diritti umani è costituita dai diritti civili e politici, oggetto specifico del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 15 dicembre 1966. Sono questi i diritti di matrice essenzialmente occidentale e liberale, già in parte proclamati in celebri dichiarazioni o leggi di singoli Stati (come le dichiarazioni adottate da alcuni Stati americani dal 1776 in poi, la Costituzione degli Stati Uniti

del 1787, la Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789), diritti spesso ritenuti innati in ogni essere umano in quanto tale, riconoscibili in ogni tempo e in ogni luogo. Tra i diritti civili possono ricordarsi il diritto di eguaglianza davanti alla legge, il diritto alla libertà personale, a un processo equo, i diritti derivanti dai principi *nullum crimen sine lege* e *nulla poena sine lege*, il divieto di schiavitù, la libertà di movimento e di residenza, il diritto al rispetto della vita privata, la libertà di informazione, di pensiero ecc.; tra quelli politici il diritto di associazione politica, di elettorato attivo e passivo ecc.

Nella seconda generazione si fanno rientrare i diritti economici, sociali e culturali (oggetto dell'omonimo Patto internazionale del 16 dicembre 1966). Essi corrispondono, per un verso, alle istanze ed alle ideologie socialiste, per altro verso alla feconda tradizione del solidarismo cristiano. Nell'ottica di tali diritti l'uomo non è visto più quale entità astratta e ideale, ma come persona concreta, che vive *hic et nunc* con i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue aspirazioni. Di conseguenza gli si riconoscono il diritto al lavoro, di associazione sindacale, di sciopero, il diritto alla protezione della famiglia, all'assistenza sanitaria, all'istruzione ecc.

La terza generazione dei diritti umani è il risultato, principalmente, delle istanze dei Paesi del Terzo mondo, tese a realizzare la liberazione dei popoli dalla dominazione straniera, dapprima politica, poi economica. Si tratta di diritti che appartengono, simultaneamente, all'individuo e al popolo di cui egli fa parte e che comprendono, in primo luogo, il diritto di autodeterminazione dei popoli (già consacrato nell'art. 1 dei Patti del 1966) e, quindi, il diritto allo sviluppo definito, nella Dichiarazione adottata dall'Assemblea generale con risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986, come un «diritto inalienabile dell'uomo in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico nel quale tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati, e di beneficiare di tale sviluppo». Ai diritti dei popoli, oltre che dell'uomo, è consacrata la già ricordata Carta africana del 1981 (c.d. Carta di Banjul). La categoria tende ad ampliarsi con riferimento a diritti quale il diritto all'ambiente sano, il diritto alla pace, il diritto a beneficiare delle risorse del patrimonio comune dell'umanità, i diritti delle generazioni future ecc.

Nei diritti della "terza generazione" merita di essere sottolineato

il rapporto che si determina tra il diritto dell'individuo e quello del popolo di appartenenza: si tratta di un rapporto di stretta connessione in quanto i diritti dell'individuo non sono effettivamente fruibili se in una società sussistano condizioni di dominazione straniera o di oppressione interna o di sottosviluppo. Un avanzamento globale della società, sul piano dell'indipendenza, della democrazia, dello sviluppo diventa quindi condizione imprescindibile per un reale godimento dei diritti riconosciuti all'individuo. Anche con riguardo a questi diritti va ribadita la permanente vitalità della Dichiarazione universale, la quale fornisce la base per il riconoscimento delle nuove istanze in materia di diritti umani. L'art. 28, non a caso espressamente richiamato dalla Dichiarazione del 1986 sul diritto allo sviluppo, prevede, infatti, che «ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati».

Lo sviluppo dei diritti umani ha messo in luce, più di recente, una quarta generazione; si tratta del complesso dei diritti che occorre difendere di fronte agli sviluppi tecnologici e scientifici, che tanti benefici possono produrre per l'essere umano, ma che tanti rischi possono comportare per la sua integrità fisica e per quella morale. In tale generazione rientrano il divieto di manipolazioni genetiche, il divieto di pratiche eugenetiche, il divieto di clonazione umana, il principio del consenso informato. Anche nella individuazione di tali diritti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo risulta un principio ispiratore e determinante: è il riconoscimento della dignità, inerente a tutti i membri della famiglia umana. E la tutela della dignità dell'essere umano, nonché della sua identità, svolge un ruolo essenziale negli atti internazionali più specificamente diretti alla protezione della persona nell'ambito della scienza, della tecnica e della medicina, come, sul piano regionale, la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina e i vari protocolli adottati successivamente (nonché in singole disposizioni, quale l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, divenuta pienamente obbligatoria con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

Su un piano più generale, la centralità della dignità della persona quale principio guida nelle pratiche e nelle sperimentazioni riguardanti la genetica risulta in maniera palese da un atto che, sebbene non

provvisto di efficacia giuridicamente obbligatoria, è stato adottato sia dalla Conferenza generale dell'UNESCO (l'11 novembre 1997, all'unanimità) che dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (il 9 dicembre 1998, a larga maggioranza): la Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani. Essa ha cura di proclamare anzitutto i principi sulla "dignità umana e il genoma umano", dichiarando che il «genoma umano sottende l'unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana, come pure il riconoscimento della loro intrinseca dignità e della loro diversità. In senso simbolico, esso è patrimonio dell'umanità» (art. 1); prosegue, quindi, con l'affermazione che «ogni individuo ha diritto al rispetto della propria dignità e dei propri diritti, qualunque siano le sue caratteristiche genetiche. Questa dignità impone di non ridurre gli individui alle loro caratteristiche genetiche e di rispettare il carattere unico di ciascuno e la sua diversità» (art. 2). La tutela del patrimonio genetico dell'individuo e il divieto di clonazione (previsto, in particolare, dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998 alla ricordata Convenzione di Oviedo e dalla Dichiarazione sulla clonazione umana, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 59/280 dell'8 marzo 2005) trovano la loro giustificazione nel rispetto della dignità, cioè del carattere unico e irripetibile di ciascun essere umano.

Dal rispetto della dignità umana discende, a nostro parere, un ulteriore principio guida, al quale occorre rigorosamente attenersi nel quadro dei diritti legati agli sviluppi scientifici. Esso è espresso dall'art. 2 della citata Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. In tale disposizione, intitolata significativamente "primato dell'essere umano", si afferma decisamente che l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza: l'essere umano, dunque, non può mai essere asservito né ad astratte esigenze del progresso scientifico, né a più o meno vaghi interessi collettivi, ma, al contrario, la ricerca scientifica è strumentale al benessere della persona. In altri termini, la prescrizione che si deduce dall'articolo in parola è che l'essere umano deve essere sempre trattato come fine, mai come mezzo. Il "primato" dell'essere umano costituisce una sorta di cartina di tornasole per verificare la coerenza con il rispetto dei diritti umani delle soluzioni prospettabili sugli specifici problemi connessi al progresso scientifico, se non anche la validità e accettabilità della stessa ricerca scientifica.

Gli sviluppi tecnologici, in specie quelli legati a Internet, hanno suscitato la necessità di tutelare anche altri diritti, quale il diritto di ognuno alla protezione dei dati personali che lo riguardano, contemplato, per esempio, dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, rispetto ai test genetici, dall'art. 16 del Protocollo alla Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina relativo ai test genetici a fini medici del 27 novembre 2008.

La specificazione dei diritti umani si è sviluppata anche in considerazione della particolare vulnerabilità di certe categorie di persone, i cui diritti sono esposti a un più elevato rischio di violazione e richiedono pertanto strumenti specifici e più intensi di tutela. Sono state così elaborate la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna del 18 dicembre 1979, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia del 18 novembre 1990, la Convenzione relativa ai diritti dei disabili del 13 dicembre 2006 e importanti dichiarazioni sono state adottate dall'Assemblea generale, per esempio, a tutela dei diritti dei detenuti, dei minori privati della libertà, degli appartenenti a minoranze, delle popolazioni indigene.

L'azione dell'ONU si è modulata anche in forme specifiche di prevenzione e di repressione di talune violazioni particolarmente gravi dei diritti umani, quali il genocidio, la schiavitù, la discriminazione razziale, l'*apartheid*, la tortura, le sparizioni forzate. In questo quadro va ricordata anche la creazione di tribunali penali internazionali per la punizione di crimini quali il genocidio, i crimini di guerra e quelli contro l'umanità, dapprima da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con riguardo a specifiche situazioni (ex Iugoslavia, Ruanda), poi con competenza generale, mediante la Convenzione di Roma del 17 luglio 1998 istitutiva della Corte penale internazionale. Essi possono costituire un utile strumento per evitare l'impunità di crimini efferati, commessi solitamente sotto l'usbergo della ragione di Stato, della necessità bellica, dell'ordine superiore, così svolgendo anche una funzione di prevenzione e di dissuasione per la commissione di crimini siffatti.

4. La Carta delle Nazioni Unite, pur prevedendo il rispetto dei diritti dell'uomo quale fine istituzionale dell'Organizzazione, non impone, a carico degli Stati membri, un obbligo immediato e precettivo di rispettare tali diritti, ma piuttosto un obbligo, graduale e program-

matico, di agire, collettivamente o singolarmente, e di cooperare con l'ONU per promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 55, lett. c, e art. 56). Per converso, gli organi delle Nazioni Unite competenti in materia, in particolare l'Assemblea generale e il Consiglio economico e sociale, non sono forniti di poteri decisionali di natura obbligatoria, ma – come risulta in particolare dall'art. 13, par. 1, lett b – del solo potere di intraprendere studi, fare raccomandazioni, elaborare progetti di convenzioni. Inoltre l'azione, anche meramente esortativa, delle Nazioni Unite incontrava un ostacolo nel limite della *domestic jurisdiction* posto dall'art. 2, par. 7, ai sensi del quale le stesse Nazioni Unite non possono intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, nella quale, nel 1945, rientrava certamente il trattamento dei propri cittadini. L'ONU poteva bensì emanare atti a carattere generale, quali dichiarazioni di principi o progetti di convenzioni, ma non poteva ingerirsi in questioni concernenti il rispetto dei diritti dell'uomo da parte di uno specifico Stato.

L'azione delle Nazioni Unite – affiancata da altre organizzazioni universali, come l'OIL e l'UNESCO, e regionali, come, in Europa, anzitutto il Consiglio d'Europa – si è diretta a concretizzare l'originario obbligo di cooperazione e di promozione dei diritti umani in obblighi precisi, immediati e precettivi di rispettare tali diritti.

Anche in questa direzione la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ha svolto un importante ruolo costruttivo. La formulazione di un catalogo preciso di diritti era, infatti, una *conditio sine qua non* per la stessa configurabilità di obblighi di rispettarli; inoltre l'autorità politico-morale della Dichiarazione era suscettibile, se non altro, di promuovere e favorire una condotta degli Stati rispettosa dei diritti ivi contemplati. Ma, sul piano giuridico, essa non aveva effetti obbligatori, essendo priva la stessa Assemblea generale del potere di adottare atti giuridicamente vincolanti.

Il passaggio a obblighi giuridici di rispetto dei diritti umani da parte degli Stati si è realizzato, anzitutto, mediante la predisposizione di progetti di convenzioni a opera dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (o di altre organizzazioni internazionali) che gli Stati membri sono sollecitati a ratificare. Nel paragrafo precedente abbiamo ricordato le principali convenzioni promosse dalle Nazioni Unite. A queste vanno aggiunte le convenzioni dirette a prevenire e a reprimere forme particolarmente gravi e odiose dei diritti umani, a cominciare dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di

genocidio, adottata il 9 dicembre 1948, giorno precedente l'adozione della Dichiarazione universale, seguita, tra le altre, dalla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziali del 21 dicembre 1965, dalla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, dalla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006.

In linea generale può constatarsi che la partecipazione alle convenzioni promosse dalle Nazioni Unite è molto elevata; ciò offre un quadro apprezzabile e incoraggiante della disponibilità degli Stati ad assumere precisi obblighi giuridici di rispettare, proteggere e attuare i molteplici diritti umani previsti nelle suddette convenzioni e di assoggettarsi ai procedimenti di controllo che – come vedremo – esse istituiscono. Bisogna però rilevare che gli Stati, pur ratificando o aderendo a tali convenzioni, sono soliti apporre riserve o dichiarazioni; con queste, sovente, finiscono per accettare gli obblighi derivanti da esse nella misura in cui corrispondono, grossomodo, al livello di riconoscimento dei diritti umani già presente nel loro rispettivo ordinamento, o nei limiti in cui siano compatibili con le proprie tradizioni o i propri principi religiosi. Per tale via l'impatto innovativo e di sviluppo dei diritti umani insito in tali convenzioni viene sensibilmente a ridursi.

Le convenzioni sui diritti umani di carattere "universale" non si limitano a stabilire un catalogo di diritti umani che gli Stati parti si obbligano a rispettare e tutelare, ma prevedono anche dei procedimenti di controllo sull'effettivo adempimento dei propri obblighi da parte di tali Stati. Il profilo concernente i controlli è di estrema importanza nella materia dei diritti dell'uomo, in quanto, in loro assenza, specie Stati illiberali e regimi dittatoriali potrebbero essere stimolati a partecipare alle relative convenzioni per scopi puramente propagandistici e di immagine, ma senza alcuna seria intenzione di onorare gli obblighi assunti. Invece i procedimenti di controllo, per un verso, tendono a verificare l'effettivo rispetto dei diritti umani, per altro verso, possono offrire alle vittime di eventuali violazioni l'opportunità di farle accertare e, se del caso, di ottenere una riparazione.

I procedimenti di controllo variano nelle differenti convenzioni. In linea generale può notarsi che essi sono affidati a Comitati *ad hoc* formati da personalità indipendenti ed esperte nella materia oggetto della convenzione. Tali procedimenti consistono nell'esame, da parte del Comitato, di rapporti degli Stati parti sulle misure adottate per

dare attuazione ai diritti contemplati nella convenzione e sui progressi compiuti nel loro godimento, nonché sulle eventuali difficoltà nell'applicazione della convenzione. Un'altra misura frequentemente prevista nelle convenzioni di carattere universale sui diritti umani è costituita da procedimenti per il regolamento delle controversie tra Stati parti relative alla loro interpretazione o applicazione. Essi non hanno, di solito, natura arbitrale o giudiziaria, ma piuttosto conciliativa, poiché non si concludono con una sentenza, bensì con proposte e raccomandazioni non vincolanti. Non mancano, peraltro, convenzioni – come la Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 – che istituiscono la competenza della Corte internazionale di giustizia. Il sistema più penetrante di controllo sulla condotta degli Stati parti consiste, infine, nell'esame di comunicazioni con le quali singoli individui lamentano di essere vittime della violazione di un diritto riconosciuto nella convenzione in questione a opera di uno Stato parte. All'individuo è così attribuito un "diritto di azione", in virtù del quale egli ha il potere di costringere uno Stato a dare conto del suo comportamento dinanzi al Comitato previsto dalla convenzione e a subire le sue valutazioni. Alquanto eccezionale, invece, è l'attribuzione all'organo di controllo di un potere autonomo di svolgere un'inchiesta sulla violazione di diritti umani in uno Stato parte (un siffatto potere è attribuito, per esempio, al Comitato istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti).

A parte l'ipotesi di competenza della Corte internazionale di giustizia, come si è accennato, i suddetti procedimenti si concludono con atti non obbligatori, per cui, da un punto di vista strettamente giuridico, l'organo di controllo non può imporre una data soluzione allo Stato in questione riguardo all'osservanza dei diritti umani contemplati dalla convenzione. Si aggiunga che, a parte il procedimento di esame dei rapporti, gli altri procedimenti – di regolamento delle controversie fra Stati e di esame delle comunicazioni individuali – sono solitamente previsti in clausole o protocolli "facoltativi", per cui non sono esperibili nei confronti di tutti gli Stati parti, ma solo di quelli che abbiano accettato anche tali clausole o protocolli; e che le disposizioni istitutive della competenza della Corte internazionale di giustizia talvolta vengono escluse dagli Stati parti mediante riserve. Nella prassi, tuttavia, i Comitati in parola svolgono il loro ruolo con uno spirito "giudiziario" esprimendo, nelle proprie vedute e conclusioni, dei veri

e propri giudizi sulla violazione o meno dei diritti umani, chiedendo allo Stato in questione la cessazione di un dato comportamento o l'adozione di determinate misure e organizzando anche dei meccanismi di supervisione, diretti a verificare che lo Stato si adegui alle proprie richieste. E deve riconoscersi che i procedimenti in esame risultano generalmente efficaci al fine di garantire l'effettivo rispetto dei diritti umani e la cessazione e la riparazione delle loro violazioni.

Procedimenti di controllo più penetranti e suscettibili di condurre a una "sentenza" nei riguardi dello Stato che abbia violato i diritti umani sono rinvenibili nei sistemi di protezione istituiti a livello regionale. L'affinità che, in una più ristretta cerchia di Stati, può sussistere per quanto riguarda i loro sistemi politici, le loro concezioni sociali, la loro cultura, le loro tradizioni può determinare un clima di maggiore fiducia reciproca e, di conseguenza, una maggiore disponibilità non solo ad assumersi obblighi incisivi in materia di tutela dei diritti umani, ma anche a sottoporsi a meccanismi di controllo particolarmente avanzati. Questa tendenza è verificabile in Europa e in America e anche, più di recente, nel Continente africano. La punta più progredita e garantista dei diritti umani si realizza nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, promossa dal Consiglio d'Europa. In essa è conferito all'individuo, che sostenga di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli, un potere di azione giudiziaria contro gli Stati parti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, giudice internazionale e "specializzato". L'individuo, che nella concezione originaria del diritto internazionale era "suddito" dello Stato e sottoposto alla sua potestà d'imperio, assurge così a una posizione di parità rispetto allo Stato, nei cui confronti esercita un potere di azione a livello internazionale, potendo chiedere l'accertamento giudiziario in un pubblico processo della sua condotta lesiva di un diritto umano e la sua condanna a un'equa riparazione.

5. Oltre a norme convenzionali, vincolanti per i soli Stati parti dell'accordo, l'azione delle Nazioni Unite, nonché di altre organizzazioni internazionali di portata sia universale che regionale e dei singoli Stati, ha provocato la formazione di un complesso di norme consuetudinarie che impongono a tutti gli Stati (come a ogni altro soggetto di diritto internazionale) il rispetto di diritti umani, a prescindere da una loro volontaria accettazione degli obblighi in materia. A tali norme consuetudinarie appartengono sicuramente

quelle che vietano le *gross violations of human rights*, cioè le violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani fondamentali, consistenti in pratiche continuate di violazioni, quali il genocidio, l'*apartheid*, la schiavitù, la tortura e i trattamenti disumani, la pulizia etnica. Tali pratiche oggi devono ritenersi vietate da norme imperative del diritto internazionale generale (*ius cogens*), la cui violazione comporta un regime aggravato di responsabilità internazionale derivante da atto illecito, in conformità degli articoli 40 e 41 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti internazionalmente illeciti, adottato dalla Commissione del diritto internazionale il 3 agosto 2001. In base a tali articoli gli Stati devono cooperare per fare cessare, mediante mezzi leciti, ogni violazione grave, cioè massiccia o sistematica, di tali norme. Si noti che le norme in questione non si limitano più a vietare le sole *pratiche* degli Stati, ma anche singoli atti, se particolarmente gravi. Le reazioni specie del mondo occidentale (sia pure non particolarmente energiche) alla barbara uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuta con ogni probabilità il 2 ottobre 2018 nel consolato saudita a Istanbul, confermano la convinzione diffusa circa la configurazione quale *gross violation*, proibita da norme imperative di diritto internazionale generale, anche di un singolo atto.

Norme consuetudinarie – pur se non dotate del rango di *ius cogens* – sono venute a formarsi a tutela di un ampio spettro di diritti umani, per esempio quelli connessi almeno ai principi essenziali della democrazia consistenti nel diritto a elezioni libere e veritiere. Anche nella formazione di norme consuetudinarie la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo svolge una funzione determinante e tende a porsi come parametro generale di verifica del rispetto dei diritti umani da parte di tutti gli Stati. In questo senso è estremamente eloquente il procedimento di controllo istituito nell'ambito delle Nazioni Unite e affidato al Consiglio dei diritti umani, organo sussidiario dell'Assemblea generale creato con la risoluzione 60/251 del 15 marzo 2006, consistente nell'esame periodico universale (*universal periodic review: UPR*) della condotta di tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi e impegni in materia di diritti umani. Tale esame – come stabiliscono le modalità procedurali adottate dallo stesso Consiglio dei diritti umani con la risoluzione 5/1 del 18 giugno 2007 – è condotto, oltre che in base alla Carta delle Nazioni Unite, agli strumenti sui diritti umani dei quali ciascuno Stato è parte e agli obblighi e agli impegni da esso

volontariamente assunti, anche in base alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 1 dell'Annesso). Quest'ultima è così parificata agli altri atti menzionati, produttivi di obblighi giuridici; tale equiparazione sembra esprimere il convincimento del Consiglio dei diritti umani circa una tendenziale identificazione delle norme ivi contenute con il diritto internazionale generale.

Le norme di diritto internazionale consuetudinario sui diritti umani impongono agli Stati obblighi *erga omnes*, nel senso che ogni Stato ha un obbligo di rispettare tali diritti nei confronti di tutti gli altri Stati (e soggetti internazionali), i quali, per converso, hanno il diritto di esigere tale rispetto. La violazione di detti obblighi determina, di conseguenza, un illecito nei riguardi di tutti gli Stati (e soggetti della Comunità internazionale). Come risulta anche dal citato Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti internazionalmente illeciti, essi possono fare valere la responsabilità dello Stato autore della violazione, chiedendo, in particolare, la cessazione della condotta illecita e la riparazione nell'interesse della vittima della violazione (art. 48) e adottando, a tal fine, anche contromisure consistenti nell'inadempimento degli obblighi esistenti verso lo Stato responsabile (art. 54).

La gamma delle possibili reazioni è ampia, da proteste e rimostranze diplomatiche, espressione di un diritto di ingerenza, a misure di ritorsione, quale la sospensione delle relazioni diplomatiche, a misure più severe e incisive, qualificabili propriamente come "contromisure", quali il congelamento dei depositi bancari dello Stato responsabile, la sospensione dei rapporti commerciali, sino a un embargo completo che isoli tale Stato. Si deve avvertire, peraltro, che le contromisure non possono comportare in alcun caso l'uso della forza armata contro lo Stato responsabile. Un sedicente intervento "umanitario" sarebbe invero in contrasto con l'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, corrispondente a una norma di diritto internazionale generale, che vieta l'uso o la minaccia della forza nelle relazioni internazionali degli Stati. In questo senso si esprime anche il ricordato Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, il quale dichiara in termini netti: «Countermeasures shall not affect (…) the obligation to refrain from the threat or use of force as embodied in the Charter of the United Nations» (art. 50).

6. Sebbene gli organi delle Nazioni Unite, sia principali che sussidiari, competenti in materia di diritti umani non abbiano una potestà normativa, né obbligatoria nei confronti degli Stati membri, la loro

attività per la promozione e il rispetto di tali diritti è imponente. Anzitutto l'Assemblea generale, affiancata dal Consiglio economico e sociale, non si è limitata allo svolgimento di studi, alla formulazione di raccomandazioni e alla predisposizione di convenzioni da sottoporre agli Stati membri (opera di per sé già estremamente meritoria), ma ha esaminato, sin dai primi anni di vita dell'ONU, situazioni specifiche di violazioni dei diritti umani in vari Stati, non mancando di esprimere energiche "condanne" sulla loro condotta. Sono stati istituiti, inoltre, procedimenti di controllo sul rispetto dei diritti umani, comprendenti anche l'esame di comunicazioni individuali che denuncino violazioni dei diritti umani. Essi sono stati svolti dapprima nella Commissione dei diritti umani, organo sussidiario del Consiglio economico e sociale istituito da quest'ultimo con la risoluzione n. 5 del 16 febbraio 1946 (Commissione alla quale si deve, tra l'altro, la predisposizione del testo della Dichiarazione universale), successivamente sostituita dal ricordato Consiglio dei diritti umani, organo sussidiario dell'Assemblea generale, istituito nel 2006. Sebbene tali procedimenti non possano concludersi con atti obbligatori, essi rappresentano uno strumento prezioso di promozione e di verifica del rispetto dei diritti umani da parte dei singoli Stati. Va sottolineato che, a differenza di quelli previsti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, essi, in principio, possono svolgersi nei confronti degli Stati membri a prescindere dalla loro partecipazione a convenzioni e dal loro consenso.

L'azione convergente di promozione, di stimolo e, specialmente, di verifica sul rispetto dei diritti umani svolta dai suddetti organi, principali e sussidiari, delle Nazioni Unite ha determinato l'erosione del limite della *domestic jurisdiction* che – come si è ricordato – nella Carta delle Nazioni Unite precludeva all'Organizzazione di intervenire in questioni relative al trattamento da parte dello Stato dei propri cittadini. La prassi di sistematica ingerenza delle Nazioni Unite nelle questioni interne concernenti il rispetto dei diritti umani non incontra, ormai, obiezioni da parte degli Stati di volta in volta oggetto di esame (e di critica), i quali preferiscono, piuttosto, negare le violazioni. È quindi da ritenere che questo limite, che rappresentava un serio ostacolo all'azione delle Nazioni Unite per la promozione e il controllo del rispetto dei diritti umani, sia caduto in via consuetudinaria e che l'Organizzazione possa occuparsi delle violazioni, da parte degli Stati, dei diritti umani contemplati negli atti da essa emanati, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

7. Nel sistema delle Nazioni Unite l'unico organo dotato del potere di adottare decisioni giuridicamente obbligatorie e misure coercitive implicanti, se del caso, anche l'uso della forza armata, è il Consiglio di sicurezza; ma la sua competenza non si estende alla materia dei diritti umani, essendo limitata al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (capitolo VII della Carta). Malgrado ciò, specie dopo la fine della guerra fredda, il Consiglio di sicurezza interviene frequentemente in situazioni di "emergenza umanitaria", cioè di violazioni massicce dei diritti umani fondamentali, quali genocidio, pulizia etnica, commissione di crimini di guerra in conflitti internazionali e più spesso interni, violenza generalizzata contro la popolazione civile. A tal fine il Consiglio di sicurezza qualifica tali situazioni come una minaccia alla pace e, per tale via, determina l'esistenza di una delle condizioni in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 39 della Carta, può decidere le misure da prendere per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

In un primo caso, concernente la repressione delle popolazioni kurde in Iraq, il Consiglio di sicurezza, con la risoluzione 688 del 5 aprile 1991, individuò la minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale nella pressione sulle frontiere internazionali da parte di tali popolazioni, nel tentativo di sfuggire a una brutale repressione delle forze governative. Si trattava, peraltro, di una sorta di *fictio iuris*, in quanto era evidente che la ragione che spingeva il Consiglio di sicurezza a intervenire era "l'ampiezza delle sofferenze della popolazione", non già la conseguente pressione sulle frontiere. Successivamente il Consiglio non ha più avvertito la necessità di ricorrere a vie indirette e "tortuose" per giustificare la propria competenza e ha qualificato l'emergenza umanitaria di per sé come minaccia alla pace. Il Consiglio di sicurezza adotta misure non implicanti l'uso della forza, come l'embargo di armi o altre misure commerciali e finanziarie, o misure militari, utilizzando forze di *peace-keeping* sotto la sua direzione o delegando, mediante raccomandazioni o autorizzazioni, l'esecuzione delle misure a Stati o organizzazioni regionali. L'obiettivo di tali misure è sempre di carattere umanitario, come il rifornimento di aiuti a popolazioni civili, la difesa di zone protette nel corso di un conflitto, la sicurezza e il funzionamento di aeroporti per l'invio di viveri e medicine, il ristabilimento di condizioni di pace e di sicurezza dopo una guerra civile ecc.

La competenza del Consiglio di sicurezza ha ricevuto un riconoscimento ufficiale nel contesto del concetto di *responsibility to*

protect, emerso nelle Nazioni Unite e formalmente enunciato nella risoluzione 60/1 del 16 settembre 2005 dell'Assemblea generale (*2005 World Summit Outcome*). Secondo questo concetto ogni Stato ha la responsabilità di proteggere la propria popolazione dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l'umanità. Anche la Comunità internazionale, tramite le Nazioni Unite, ha la responsabilità di usare appropriati mezzi diplomatici, umanitari e altri mezzi pacifici per aiutare a proteggere la popolazione da tali crimini. Ove i mezzi pacifici si rivelino inadeguati e le autorità nazionali manchino in maniera manifesta di proteggere le loro popolazioni dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l'umanità la risoluzione in esame prevede la possibilità di un'azione collettiva mediante il Consiglio di sicurezza, in conformità con la Carta, in particolare il capitolo VII, caso per caso e in cooperazione, eventualmente, con le organizzazioni regionali competenti.

Il concetto di responsabilità di proteggere esprime un importante avanzamento nella tutela dei diritti umani, poiché – almeno riguardo alle violazioni particolarmente gravi contemplate – modifica l'originaria potestà dello Stato sui cittadini inserendo un dovere di protezione; e, per altro verso, ribadisce una condivisione dei valori umanitari da parte dell'intera Comunità internazionale. Per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza, la *responsibility to protect* conferma la sua competenza, riconducibile peraltro alla prassi ormai consolidata di intervento in caso di "emergenza umanitaria", e mette a servizio dei diritti umani i suoi incisivi poteri, anche di carattere coercitivo. Se ciò può apparire apprezzabile, tuttavia non possono nascondersi gli inconvenienti e i rischi connessi a interventi del Consiglio di sicurezza. Anzitutto, tenuto conto della sua composizione politica e del c.d. diritto di veto dei Membri permanenti, è pressoché inevitabile che eserciti la sua discrezionalità (accentuata dalla risoluzione 60/1) in maniera selettiva («on a case-by-case basis»). In secondo luogo, la delega agli Stati dell'uso di mezzi militari comporta il rischio che essi abusino di tale delega, impiegando mezzi eccessivi rispetto all'obiettivo umanitario prescritto dal Consiglio di sicurezza o, ancor peggio, perseguendo obiettivi diversi da quelli umanitari e corrispondenti ai propri interessi. L'intervento militare del 2011 di vari Paesi occidentali, con in prima linea la Francia e il Regno Unito, contro la Libia è una eloquente e drammatica prova di come misure militari, autorizzate dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione 1973 del 17 marzo 2011 per soli fini di protezione della popolazione civile, possano trasfor-

marsi ben presto in una sanguinosa e "disumana" guerra di aggressione, con uno stravolgimento degli obiettivi, divenuti il rovesciamento violento del governo libico, conclusosi con il linciaggio di Gheddafi e causa della situazione di anarchia, di caos, di violenza generalizzata e di sistematica violazione dei diritti umani tuttora presente in Libia.

Su un piano più generale, la tragica vicenda libica deve mettere in guardia contro le strumentalizzazioni della causa dei diritti umani, spesso invocati, con cinica ipocrisia, dalle maggiori potenze come pretesto per perseguire propri interessi politici ed economici.

8. L'esame che precede mostra l'indubbio e sensibile progresso del diritto internazionale nel campo dei diritti umani. Un diritto nato per gli Stati, non per gli uomini, per i governanti, non per i governati, ha visto emergere in maniera sempre più forte e decisa la persona umana, beneficiario e soggetto di diritti fondamentali, il cui rispetto può essere in vario modo garantito, sino ai sistemi più avanzati nei quali è assicurata una loro tutela giudiziaria a livello internazionale. Si è determinato un processo di umanizzazione del diritto internazionale che, in una certa misura, consente di affermare, anche per questo diritto, che «*hominum causa* (…) *ius constitutum est*».

A fronte del progresso normativo, il quadro della situazione *reale* dei diritti umani è, peraltro, tutt'altro che incoraggiante. Dalle continue violazioni dei diritti umani che si realizzano nelle numerose "guerre dimenticate", al dramma dei flussi migratori, al permanere di quella situazione di violenza strutturale che è il sottosviluppo, a pratiche di tortura, allo sfruttamento del lavoro minorile, a preoccupanti rigurgiti di antisemitismo e di razzismo, a violazioni di diritti fondamentali imputabili persino alle Nazioni Unite, come nelle c.d. *smart sanctions* a carico di individui inseriti in *black lists* e privi di effettivo ricorso giudiziario, si ricava la conferma che i diritti umani sono estremamente fragili e vulnerabili e che la loro tutela richiede una vigilanza e un impegno costanti anche – forse specialmente – da parte dei cittadini, delle organizzazioni non governative, della società civile.

Di fondamentale importanza, quale strumento di difesa "preventiva" dei diritti umani, è l'educazione a tali diritti, la cultura dei diritti umani. La stessa Assemblea generale proclamava, il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione universale come ideale comune da raggiungere, affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, avendo costantemente presente la stessa Dichiarazione, si sforzino, mediante l'insegnamento e l'educazione, di sviluppare il rispetto dei diritti e

delle libertà ivi contemplati. E, con la risoluzione 66/137 del 19 dicembre 2011, essa ha adottato un'articolata Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti dell'uomo, nella quale ha affermato, tra l'altro, che l'educazione e la formazione ai diritti dell'uomo sono essenziali per la promozione del rispetto universale ed effettivo di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, conformemente ai principi dell'universalità, dell'indivisibilità e dell'interdipendenza dei diritti dell'uomo (art. 1, par. 2). È infatti nella mente e nella coscienza umana che si costruiscono i presìdi dei diritti dell'uomo, il rispetto del prossimo, la solidarietà con gli altri, il dovere non solo di rispettare, ma di esigere dalla pubblica autorità il rispetto dei diritti dell'uomo, pronti a rivendicare tali diritti non solo per sé, ma specie per dare voce a quanti, vittime spesso inermi di violazioni, sono privi di alcun mezzo di protezione o persino di denuncia.

ABSTRACT

On the 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

While the Charter states that promotion of human rights is a purpose of the United Nations, only the Universal Declaration of 1948 provided for a catalogue of fundamental human rights and started a further development of "generations" of human rights. The evolution of human rights in international law led also to the birth of precise obligations by States to respect the rights recognized in international conventions or in norms of customary law. The conventions also provide for procedures aimed at verifying the conduct of States Parties, even if only in some cases – such as in the European Convention on Human Rights – they have a jurisdictional character.

In the framework of the United Nations, there has been an important action by principal and subsidiary organs for the promotion and the protection of human rights; that action has substantially abolished the limit of domestic jurisdiction which prevents the United Nations from intervening in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State. Also the Security Council is used to adopting measures aimed at restoring international peace in cases of gross violations of human rights.

Notwithstanding the undeniable progress of international law of human rights, the situation of real respect of such rights is not at all satisfactory; this implies the necessity of constant surveillance over the conduct of States and of public powers, as well as of human rights education.